



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.27 del 12/3/2015

PREC 150/14/F

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da Aeroporti di Puglia S.p.A. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici da erogarsi al personale dipendente di Aeroporti di Puglia S.p.A. addetto agli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie – Importo a base di gara euro 1.634.400,00. S.A.: Aeroporti di Puglia S.p.A.

Requisiti generali e dichiarazione.

Spetta alla stazione appaltante la valutazione circa la commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, con la conseguenza che ogni dissertazione sulla «gravità» non può trovare ingresso in mancanza della indispensabile dichiarazione, rilevando quale motivo di esclusione dalla gara, di per sé, siffatta omessa dichiarazione.

Art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 54326 del 12 maggio 2014 presentata da Aeroporti di Puglia S.p.A. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni elettronici da erogarsi al personale dipendente di Aeroporti di Puglia S.p.A. addetto agli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine all'esclusione o meno da disporre a carico della concorrente QUI! Group dal proseguo delle operazioni di gara ovvero se debba ritenersi annullabile la dichiarazione richiesta al punto 12 del disciplinare (documentazione busta A) che richiede «che nel triennio antecedente la gara la società non sia incorsa in morosità con gli esercizi convenzionati tale da comportare la sospensione del servizio presso gli esercizi stessi», in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 giugno 2014;

VISTA la memoria inoltrata in data 16 giugno dalla Edenred Italia S.r.l., società concorrente alla gara *de qua*, la quale sostiene che la società QUI! Group vada esclusa per aver omesso volontariamente di rendere la dichiarazione circa la correttezza nei pagamenti con gli esercizi convenzionati;

VISTE le osservazioni pervenute dalla QUI! Group in data 19 giugno 2014 con le quali conferma di non aver reso la richiesta dichiarazione di cui al punto 12 del disciplinare di gara poiché la stessa si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare ex art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 e pertanto, la suddetta clausola deve ritenersi nulla. Altresì, precisa che laddove l'amministrazione in accoglimento alle argomentazioni relative alla nullità della suddetta clausola, dovesse confermare la necessità della relativa dichiarazione ai fini dell'esecuzione del contratto, la



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

società ritiene di poter dichiarare di essere incorsa in alcuni casi di sospensione del servizio con alcuni dei propri esercizi convenzionati sospensioni da ritenersi del tutto fisiologiche stanti gli enormi volumi realizzati e l'imponente numero di esercizi convenzionati;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, in generale il legislatore, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 ha riservato alla stazione appaltante la potestà di valutare la gravità degli inadempimenti commessi dai concorrenti nello svolgimento di precedenti rapporti contrattuali, per stabilire *ex ante* se il comportamento tenuto da questi ultimi sia tale da far venir meno il requisito di affidabilità dell'impresa ad assumere le obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione appaltante al punto 12 del disciplinare di gara sembra rientrare nell'ambito della valutazione circa la commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, con la conseguenza che ogni dissertazione sulla «gravità» non può trovare ingresso in mancanza della indispensabile dichiarazione, rilevando quale motivo di esclusione dalla gara, di per sé, siffatta omessa dichiarazione;

RILEVATO che la stazione appaltante, ritenendo che la dichiarazione di cui al punto 12 del disciplinare di gara rileva ai fini dell'esecuzione del contratto, ha invitato la QUI! Group a rendere la suddetta dichiarazione, con indicazione se del caso, di quali siano stati i motivi che nel triennio antecedente abbiano comportato la sospensione del servizio presso gli esercizi convenzionati;

CONSIDERATO che l'amministrazione precedente ha ritenuto utile acquisire ogni notizia relativa alla solidità e affidabilità del concorrente anche mediante dichiarazione in ordine alla corretta esecuzione di contratti pregressi, informazioni che altrimenti sfuggirebbero alla conoscibilità da parte della stazione appaltante stessa e che, l'esigenza di verificare la presenza di eventuali morosità appare un dato rilevante proprio in termini di garanzia della continuità del servizio richiesto;

RITENUTO pertanto che, nell'ambito della propria discrezionalità, Aeroporti di Puglia S.p.A. dovrà valutare la rilevanza di quanto dichiarato dal concorrente con riferimento all'eventuale sospensione, dettata da morosità, del servizio presso gli esercizi convenzionati;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante in quanto volto all'individuazione di un operatore economico che garantisca solidità, affidabilità e continuità delle prestazioni oggetto dell'affidamento *de quo*.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito